

Precompilata, pronte le regole di invio dei nuovi dati sugli oneri detraibili

Dal 1° gennaio 2016, tenuti alla comunicazione anche psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici di radiologia medica, ottici e veterinari

/ Massimo NEGRO

Con il decreto firmato il 16 settembre scorso e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 di ieri, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha stabilito le **specifiche tecniche** e le modalità operative della trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle **ulteriori spese sanitarie** e alle **spese veterinarie**, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate, a decorrere dall'anno d'imposta 2016.

Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 1° settembre 2016, infatti, sono diventati **obbligati** a trasmettere al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie e veterinarie, sostenute dalle persone fisiche dal 1° gennaio 2016, che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) e *c-bis*) del TUIR, anche:

- le c.d. "parafarmacie";
- gli iscritti agli **Albi professionali** degli psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica e veterinari;
- gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico.

I dati da inviare al Sistema tessera sanitaria, e da questi comunicati all'Agenzia delle Entrate, sono quelli relativi alle **ricevute** di pagamento e alle **fatture** delle spese sostenute dal contribuente nell'anno d'imposta, nonché ai rimborsi erogati per prestazioni non fruite.

Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica:

- sono state **approvate** dal DM 16 settembre 2016 e riportate in allegato allo stesso;
- saranno pubblicate sul sito del Sistema tessera sanitaria (www.sistemats.it).

Ai fini dell'obbligo di invio telematico, il suddetto DM stabilisce che i nuovi soggetti obbligati devono richiedere le necessarie **credenziali di accesso** al Sistema tessera sanitaria:

- al Ministero dell'Economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema tessera sanitaria stesso;
- entro il 31 ottobre, secondo le modalità disciplinate nel relativo allegato tecnico.

Il Ministero effettua la **verifica** delle richieste pervenute, accedendo agli elenchi resi disponibili dal Ministero della Salute e dalle Federazioni o dai Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali interessati. In caso di esito positivo, il Ministero invia al soggetto richiedente le credenziali, secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico; in caso di esito negativo, invece, comunica al soggetto richiedente di non poter rilasciare le credenziali.

I dati possono essere trasmessi anche per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi (es. **professionisti abilitati ad Entrate**), appositamente delegati, utilizzando l'apposita funzione del Sistema tessera sanitaria. A tal fine, gli intermediari devono:

- essere individuati e designati come "responsabili", ai sensi dell'art. 29 del DLgs. 196/2003 (Codice per il trattamento dei dati personali);
- tramite le specifiche funzionalità del Sistema tessera sanitaria, accettare la delega all'invio telematico dei dati per conto del soggetto delegante e garantire il rispetto degli standard previsti.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata:

- secondo quanto previsto dal calendario pubblicato sul sito del Sistema tessera sanitaria;
 - in ogni caso, entro il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello in cui la spesa è stata effettuata dall'assistito.
- Pertanto, per le spese sanitarie/veterinarie sostenute nell'**anno 2016**, la trasmissione telematica dei relativi dati dovrà essere effettuata entro il **31 gennaio 2017**.

Confermate le modalità di opposizione

Per tutelare la propria privacy, ciascun assistito può esercitare la propria **opposizione** a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie, per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. In relazione alle modalità di opposizione, il DM pubblicato ieri conferma quelle già previste per le altre spese sanitarie.

L'opposizione può quindi essere manifestata:

- in caso di **scontrino "parlante"**, non comunicando al soggetto che lo emette il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- negli altri casi, chiedendo verbalmente al professionista o alla struttura sanitaria di **annotare** l'opposizione sul documento fiscale; l'informazione di tale opposizione deve comunque essere conservata anche dal professionista/struttura sanitaria.

In via transitoria, quest'ultima modalità di opposizione può essere esercitata, in relazione alle prestazioni sanitarie erogate dai soggetti previsti dal DM 1° settembre 2016, dalle spese sostenute **dal 14 novembre** prossimo (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provv. Agenzia Entrate 15 settembre 2016 n. 142369).

A differenza delle spese sanitarie, per le **spese veterinarie** non è invece prevista la possibilità di opporsi al loro trattamento.